

CONTRATTO ATTUATIVO RELATIVO AL RINNOVO BIENNALE DEL CONTRATTO STIPULATO IN DATA 29.03.2019 CON LA DITTA TEMA SINERGIE SPA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA IN LOCAZIONE INCLUSIVE SERVICE DI N. 1 FRAZIONATORE DI DOSE MOBILE PER LA SOMMINISTRAZIONE ENDOVENOSA DEI RADIOFARMACI, RIFERITO AL PERIODO DAL 18.09.2023 AL 17.09.2025 - CIG PADRE 7454451790 - CIG DERIVATO A04DFCC7BE

L’Azienda USL Toscana Centro, con sede legale in Firenze, Piazza Santa Maria Nuova, 1 CF/P.IVA 06593810481, rappresentata dalla Sig.ra Maria Rosa Martelli in qualità di responsabile dell’esecuzione del contratto (RES), in forza della autorizzazione conferita con nota del Direttore Sanitaria prot. n. 8193 del 02/02/2024, domiciliata per la carica presso l’Azienda

E

La ditta Tema Sinergie S.p.a., con sede legale in Faenza (RA), via Malpighi, 120, iscritta al Registro delle Imprese Ravenna, CF e PI 00970310397 legalmente rappresentata dal Dr. Stefano Piancastelli, che interviene nella sua qualità di legale rappresentante dell’impresa Tema Sinergie s.p.a.,

PREMESSO CHE:

- con Determina del Direttore di Dipartimento Acquisizioni beni e servizi di ESTAR n. 540 del 16/04/2018 Estar ha proceduto all’indizione di una Procedura ai sensi dell’art. 60 D.Lgs n. 50/2016 per la locazione inclusive service della durata di 48 mesi di n. 1 frazionatore di dose mobile per la somministrazione endovenosa di radiofarmaci, da destinare al P.O. S. Stefano di Prato dell’Azienda AUSL Toscana Centro;
- con Determinazione del Direttore di Area attrezzature informatiche e sanitarie ESTAR n. 93 del 25/01/19 divenuta esecutiva a termini di legge, ESTAR ha proceduto all’aggiudicazione di una convenzione per l’affidamento della fornitura in locazione inclusive service della durata di n. 48 mesi di n. 1 frazionatore di dose mobile per la somministrazione endovenosa dei radiofarmaci da destinare al P.O. Santo Stefano di Prato dell’Azienda AUSL Toscana Centro alla ditta Tema Sinergie s.p.a.;
- in data 29.03.2019 è stato stipulato, tra Estar e la ditta aggiudicataria Tema Sinergie sp.a, il contratto per l’affidamento la fornitura in locazione inclusive service della durata di 48 mesi di n. 1 frazionatore di dose mobile per la somministrazione endovenosa di radiofarmaci da destinare al p.o. s. Stefano di Prato dell’Azienda Usl Toscana Centro;
- con nota prot n. 8193 del 02/02/2024 la Direttrice Sanitaria ha autorizzato la Sig.ra Maria Rosa Martelli, a dare attuazione al rinnovo biennale per la fornitura in locazione inclusive service di n. 1 frazionatore di dose mobile per la somministrazione endovenosa dei radiofarmaci, come da richiesta con nota prot. n. 19963 del 22/03/2023 e da nullaosta ESTAR prot. n. 33783 del 22/06/2023;

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Art.1 - Premesse ed allegati

Le premesse e tutti i documenti di seguito indicati, pur non essendo materialmente allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto, in quanto integralmente accettata dalla ditta aggiudicataria:

- Contratto per l’affidamento la fornitura in locazione inclusive service della durata di 48 mesi di n. 1 frazionatore di dose mobile per la somministrazione endovenosa di radiofarmaci da destinare al P.O. S. Stefano di Prato dell’Azienda Usl Toscana Centro;
- Allegato al contratto “Capitolato normativo e tecnico prestazionale di gara;
- Allegato al contratto Prospetto riepilogativo Offerta Economica e Listino prezzi
- Allegato al contratto Duvri Ricognitivo.

Gli allegati al presente contratto sono:

- all. A) Atto di nomina a responsabile del trattamento dati ai sensi dell’art. 28 del Decreto UE 2016/679
- all. B) Comunicazione conto corrente dedicato e dichiarazione sull’esistenza o meno di contratti di subappalto e/o subcontratto in riferimento alla fornitura/servizio aggiudicato ai sensi della Legge n. 136/2010 - Tracciabilità Flussi Finanziari;
- All.C) Duvri
- All. D) Patto di integrità

Art. 2 – OGGETTO CONTRATTUALE: SPECIFICHE

Il presente contratto ha per oggetto l’affidamento della locazione inclusive service di n. 1 frazionatore di dose mobile per l’amministrazione endovenosa di radiofarmaci per l’Azienda USL Toscana Centro secondo le modalità di seguito individuate:

LOTTO	DESCRIZIONE APPARECCHIATURA	QUANTITA’ P.O. S.STEFANO DI PRATO	CANONE ANNUO UNITARIO DI MANUTENZIONE FULL RISK (IVA ESCLUSA)
UNICO	FRAZIONATORE DI DOSEMOBILE PER SOMMINISTRAZIONE DI RADIOFARMACI KARL 100	1	€ 6.500,00
	RAD. INJECT INIETTORE	1	
IMPORTO COMPLESSIVO 24 MESI (IVA ESCLUSA)			€ 13.000,00

Art. 3- IMPORTO

L’importo del presente contratto ammonta ad € 15.860,00 IVA inclusa.

Eventuale materiale consumabile verrà acquisito tramite il Magazzino Unico di Area Vasta Centro.

Art. 4 – DURATA

Il presente contratto ha una durata di 24 mesi, riferito al periodo dal 18.09.2023 al 17.09.2025.

Art. 5 – MODALITA' DI ESECUZIONE

Il servizio deve essere eseguito in conformità e con l'osservanza di tutte le condizioni stabilite dalla normativa vigente in materia, di quelle contenute nel presente atto e negli atti di gara sopra indicati.

Il fornitore si impegna ad eseguire la prestazione a regola d'arte, nel rispetto dei tempi e delle condizioni stabilite nel capitolato normativo e tecnico.

Il fornitore è tenuto ad osservare, nell'esecuzione della prestazione contrattuale, tutte le norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.

Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dal fornitore, se non è disposta dal Responsabile dell'esecuzione del contratto, di concerto con il Direttore dell'esecuzione del contratto.

Il presente contratto verrà eseguito nel rispetto degli artt. 100 e ss. del D.Lgs n. 50/2016 sotto la cura del Responsabile dell'esecuzione del contratto e del Direttore dell'Esecuzione del contratto.

Il Responsabile dell'esecuzione del contratto per l'Azienda è: I.F. Maria Rosa Martelli

Il Direttore dell'esecuzione del contratto per l'Azienda è: Ing. Francesca Gavazzi

Il Responsabile Unico del contratto per il fornitore è: Dr. Stefano Piancastelli

Art. 6 – VARIAZIONI CONTRATTUALI

Ai sensi dell'art. 106 del D. Lgs n. 50/2016 il Responsabile dell'esecuzione del contratto, in coordinamento con il DEC, provvede a disporre le eventuali variazioni che si rendessero necessarie nei casi ivi previsti. In nessun caso potranno formare oggetto delle prestazioni forniture o servizi estranei all'oggetto dell'Accordo quadro stipulato da ESTAR.

Art. 7- PENALI

Si rimanda all'art. 10 del contratto, all'art. 13 del capitolato tecnico prestazionale e all'rt. 10.2 del capitolato normativo.

Art. 8 – RISOLUZIONE E RECESSO

Si rimanda agli art.14 del contratto, agli art. nn. 21 e 22 del capitolato normativo.

Art. 9 – VERIFICHE DI CONFORMITA'

Il Direttore dell'Esecuzione del contratto procede alla verifica di conformità ai sensi degli artt. 100 e ss. del D. Lgs n. 50/2016, trasmettendo gli atti al Responsabile dell'esecuzione del contratto. A seguito delle verifiche viene rilasciato apposito certificato di conformità.

Art. 10- FATTURAZIONE E PAGAMENTI

Il fornitore fattura il servizio effettuato. Ai sensi di quanto previsto dal Decreto MEF n.55 del 3/4/2013 e s.m.i, le fatture dovranno essere trasmesse esclusivamente in forma elettronica tramite il sistema di interscambio (SDI). Le fatture andranno pertanto trasmesse secondo il formato di cui all'allegato A del citato decreto n.55/2014 e dovranno essere indirizzate al seguente codice unico ufficio dell'Azienda USL Toscana Centro: UFL7WY (ambito fiorentino). Non potranno pertanto essere accettate fatture trasmesse in qualsiasi altra modalità. Sul documento fiscale deve essere annotato in ogni caso il CIG derivato. L'Azienda provvederà alla liquidazione e al pagamento della spesa non appena saranno acquisiti gli atti dai quali si accerterà la regolare esecuzione/conformità della fornitura, e ove previsto l'esito positivo del collaudo, la regolarità contributiva ed assicurativa del fornitore, nonché il regolare soddisfacimento di tutti gli obblighi contrattuali. Nel caso di contestazione da parte dell'Azienda per vizio o difformità di quanto oggetto della fornitura rispetto al contratto, i termini di pagamento previsti nel presente articolo restano sospesi dalla data di spedizione della nota di contestazione e riprenderanno a decorrere con la definizione della pendenza. L'importo della fattura sarà corrisposto tramite la Tesoreria dell'Azienda. Il pagamento delle fatture avverrà in base a quanto disposto dal D.Lgs. n. 231/2002, così come modificato dal D. Lgs. 192/2012, entro 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura. L'azienda provvederà ad operare (se necessario) una ritenuta dello 0.50% sul netto fatturato in attuazione dell'art. 30, comma 5 bis del D.Lgs 50/2016. Resta fermo quanto previsto all'art. artt. 30 comma 5 e 105 comma 9 del D.Lgs 50/2016 in caso di DURC negativo.

Art. 11 – TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Il fornitore, a pena di nullità assoluta del contratto, assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136 e successive modifiche.

Il fornitore pone in essere tutto quanto necessario al fine di consentire la verifica dell'ente che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate alla procedura in oggetto, sia inserita, a pena di nullità assoluta degli stessi, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla legge n. 136/2010. A tal fine, copia dei suddetti contratti dovrà essere trasmessa dall'Impresa all'Azienda USL Toscana Centro a cura del legale rappresentante o di un suo delegato. L'Impresa, in proprio, o per conto del subappaltatore o del subcontraente, nonché questi ultimi direttamente che abbiano notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria ne dà immediata comunicazione all'Azienda e alla Prefettura Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Firenze ove ha sede l'Ente appaltante o concedente. Tale previsione dovrà essere espressamente contenuta nei subcontratti o subappalti a cura dell'appaltatore e delle sue controparti.

Le parti, ai sensi dell'art. 3 comma 8 della richiamata legge 136/2010, convengono che nel caso in cui l'Impresa non adempia all'obbligazione di eseguire tutte le transazioni relative al presente contratto tramite Istituti Bancari o Poste Italiane Spa, lo stesso si intenderà risolto di diritto.

Art. 12 – RESPONSABILITA'

L'Azienda è esonerata da ogni responsabilità connessa allo svolgimento del servizio per danni, infortuni od altro che dovessero accadere.

Art. 13 – NORME DI PREVENZIONE E SICUREZZA/ADEMPIMENTI D. LGS 81/2008

Si rimanda all'art 11 del contratto e all'art. 8.4 del capitolato normativo di gara.

In data 22/02/2019 è stata promossa la riunione di coordinamento e cooperazione per la redazione del DUVRI aziendale sottoscritto in data 26/02/2019 dal rappresentante legale della ditta aggiudicataria della fornitura oggetto del presente contratto.

Art. 14 – DISPOSIZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Le parti si impegnano a trattare i dati personali oggetto del presente contratto attuativo nel rispetto di quanto stabilito dal Regolamento UE 2016/679 (di seguito, GDPR) e dal D.Lgs 196/2003 (di seguito, Codice) nonché dei provvedimenti emanati dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.
2. Il trattamento dei dati avverrà nel rispetto del segreto d'ufficio e dei principi di correttezza, liceità e trasparenza, in applicazione della normativa sopra richiamata, in modo da assicurare la tutela della riservatezza degli interessati e fatta comunque salva la necessaria pubblicità della procedura di affidamento ai sensi delle disposizioni vigenti (D.lgs 50/2016 e D.Lgs 33/2013).
3. Il trattamento verrà effettuato anche con l'ausilio di mezzi informatici, con la precisazione che l'eventuale elaborazione dei dati per finalità statistiche o di ricerca avverrà garantendo l'anonimato. La comunicazione dei dati ad altri soggetti pubblici e/o privati verrà effettuata in esecuzione degli obblighi di legge. Sarà fatto obbligo alla ditta aggiudicataria di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, di non divulgarle e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo, se non dietro preventivo consenso da parte dell'Azienda. In particolare la ditta dovrà:
 - mantenere la più assoluta riservatezza sui documenti, informazioni ed altro materiale.
 - non divulgare informazioni acquisite durante lo svolgimento dell'attività contrattuale.
4. Ove per le attività oggetto della presente convenzione sia necessario il trattamento di dati personali, ivi compresi quelli di cui categorie particolari (art. 9, par. 1 GDPR), da parte della ditta OLYMOUS ITALIA SRL, l'Azienda USL Toscana Centro, quale Titolare del trattamento (art. 4 n. 7 GDPR), designa la ditta aggiudicatrice quale Responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell'art. 28 del GDPR giusto atto di nomina allegato al presente contratto (all. A)
5. Per quanto riguarda: durata, natura e finalità del trattamento, categorie di dati personali e di interessati, obblighi e diritti del titolare del trattamento, si fa espresso rinvio all'atto redatto e sottoscritto, prima dell'inizio delle attività, ex art. 28 paragrafo 3 del Regolamento UE 679/2016 (GDPR) allegato al presente sub (All. A) che ne costituisce parte integrante e sostanziale.
6. Il trattamento dei dati personali da parte della ditta aggiudicataria per finalità diverse rispetto a quelle consentite dal presente contratto o dalla normativa richiamata al comma 1 del presente articolo, è tassativamente vietato.

Art. 15 – CODICE DI COMPORTAMENTO

Il fornitore è tenuto ad osservare nell'espletamento della propria attività i principi contenuti nei Codici dell'Azienda USL Toscana Centro disponibile sul sito aziendale all'indirizzo:

<http://www.uslcentro.toscana.it/index.php/amministrazione-trasparente/85-disposizioni-general/atti-general/codice-disciplinare-e-codice-di-condotta/585-codice-disciplinare-e-codice-di-condotta>

La violazione del Codice di comportamento da parte del fornitore può comportare, in base alla gravità, la risoluzione di diritto del rapporto contrattuale, fatto salvo il diritto dell'Azienda al risarcimento dei danni subiti nell'ipotesi in cui la violazione si sia tradotta in una lesione della sua immagine ed onorabilità.

Art. 16 – PATTO DI INTEGRITA'

Al fine di contrastare le attività illecite, assicurare il pieno rispetto dei principi costituzionali di buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa (ex art. 97 Cost.) e i principi di concorrenza e trasparenza che presidiano la disciplina dei contratti pubblici, il fornitore è tenuto a sottoscrivere il Patto di Integrità adottato dall'Azienda USL Toscana Centro con Delibera del DG n. 706 del 31.05.2023, parte integrante e sostanziale del presente contratto attuativo (All. E)

Art. 17 – DICHIARAZIONE ANTIPANTOUFLAGE

L'operatore economico dichiara che non si trova nella condizione prevista dall'art. 53 comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001 (pantouflage o revolving door) in quanto non ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, non ha attribuito incarichi ad ex dipendenti della stazione appaltante che hanno cessato il loro rapporto di lavoro da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa stazione appaltante nei confronti del medesimo operatore economico.

Art. 18 - IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO

Il presente contratto sarà registrato in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 del DPR 131/86 con spese a carico della parte richiedente. Tutte le spese e tasse inerenti la stipula del contratto saranno a carico del fornitore e dovranno essere versate in sede di stipulazione del contratto.

Art. 19- FORO COMPETENTE

Si rinvia a quanto dall'art. 18 del contratto e dell'art. 25 del capitolato normativo.

Art. 20 – NORME DI RINVIO

Per tutto quanto non disciplinato dal presente contratto si rinvia agli atti di gara, alle norme del Codice Civile, del Codice degli Appalti D. Lgs 50/2016 e alle leggi in materia.

Per l'Azienda USL Toscana Centro
Il Responsabile dell'esecuzione del contratto (RES)
I.F. Maria Rosa Martelli

Per la ditta Tema Sinergie S.p.a.
Legale Rappresentante
Dr. Stefano Piancastelli